



**TRIBUNALE DI BARI**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

r.g.c.a. XXXXX/XX

Il Giudice Unico, sentite le parti;  
visti gli atti, sciogliendo la riserva che precede;  
ha emesso la seguente

**ORDINANZA**

- Rilevato che il procedimento in epigrafe ha ad oggetto la domanda formulata dalla XXXXX srl di accertamento del prezzo eventualmente ancora dovuto in favore della XXXXXX srl per le quantità di ferro effettivamente fornite e detratti gli acconti già versati nonché la domanda riconvenzionale proposta da quest'ultima volta ad ottenere il residuo, a suo dire, ancora dovuto in esecuzione del contratto di fornitura in oggetto, quantificato in € 78.160,26, oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2001;
- ritenuto, pertanto, che vi è un comune interesse delle parti alla esatta quantificazione della somma da corrispondere alla società convenuta in virtù del contratto di fornitura e lavorazione del ferro oltre che alla celere risoluzione alla controversia;
- considerato che le parti, sebbene invitate – con l'ordinanza resa all'udienza del xxxxxx – a scambiare proposte transattive sulla scorta dello schema conciliativo articolato in atti sulla base della prassi adottata dall'intestata articolazione e condivisa con la ex sezione distaccata di Modugno<sup>1</sup> e condiviso dalla scrivente, non si sono attivate in tal senso nonostante, invece, in relazione alla documentazione prodotta, ben potrebbero pervenire ad un accordo conciliativo vantaggioso per entrambe, in un'ottica di reciproca rispettosa considerazione e valutazione dei reali interessi di ciascuna;
- visto, peraltro, che *“l'interpretazione evolutiva e sistematica delle più recenti riforme del codice di rito (l'istituto della mediazione, anche nella sua accezione facoltativa, come tratteggiato nel riformato d.lgs. n. 28/2010; gli strumenti di contenimento e costrizione degli abusi processuali di cui agli artt. 91 e 96 c.p.c.) consente d'intravedere, fra le fasi del processo che precedono la decisione, quella in cui il giudice dovrà quantomeno riflettere se, svelatesi via via le cd incognite*

---

<sup>1</sup> Si rimanda allo schema di ordinanza adottato dal Tribunale di Bari riprodotto sul Foro Italiano, vol. 2, anno 2012, parte quinta “Monografie e Varietà”, pag. 59 e ss.



*processuali (decadenze, preclusioni, mutamenti normativi e giurisprudenziali, ammissione ed assunzione dei mezzi istruttori, etc.), vi sia spazio per una soluzione di bonario componimento”* (Trib. Bari, Articolazione di Modugno, dott.ssa Mirella Delia, 09 dicembre 2014 e 28 novembre 2014) anche formulando, discrezionalmente, un’ipotesi transattiva giudiziaria, allorchè ricorrano le condizioni ex art. 185 bis c.p.c.;

- evidenziato che la proposta che si formulerà di seguito, pur inferiore a quanto richiesto dalla convenuta/attrice in riconvenzionale, potrebbe portare ad entrambe le parti indiscutibili vantaggi in termini di durata del processo (connessa all’attività – non breve -di audizione dei testi indicati da questi a sostegno delle proprie domande) nonché economici (risparmio di spese processuali ivi comprese quelle per l’espletamento di CTU, mezzo istruttorio pure richiesto da entrambe le parti per l’accertamento delle somme ancora dovute alla XXXXX srl) e, in specie, per quanto concerne l’attrice, di riduzione degli oneri per accessori ex d.vo 231/02 che ulteriormente maturerebbero sulla sorte capitale sino al dì della pronuncia di merito, non emettibile a breve, visto il notorio carico di lavoro dell’Ufficio e del sottoscritto Magistrato (1850 procedimenti al xxxxxx presso la Articolazione di Altamura, oltre 350 cause presso la II sezione civile);

- osservato che, invero, la controversia non parrebbe porre questioni di diritto complesse e dubbi tali da richiedere approfondite analisi e difficili interpretazioni dei testi normativi, sicché è possibile il ricorso all’art.185 bis c.p.c. (come introdotto dall’art.77 del d.l.21.6.2013, n. 69 conv. nella l. 9.8.2013, n. 98) che postula quale condizione la esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto atteso che è evidentemente meno arduo pervenire ad un accordo conciliativo o transattivo se il quadro normativo dentro il quale si muovono le richieste, le pretese e le articolazioni argomentative delle parti sia fin dall’inizio sufficientemente stabile, chiaro e in quanto tale prevedibile nell’esito applicativo che il Giudice ne dovrà fare (cfr. in tal senso, Trib. Roma, sez. XIII, dott. Massimo Moriconi, ord. 3 aprile 2014);

- rilevato che non sono in contestazione tra le parti il titolo in forza del quale sarebbero dovute le predette somme e il pagamento da parte della XXXXX srl dell’importo di € 51.936,26;

- reputato, altresì, che i descritti fattori in uno alla natura ed al valore della controversia in un’accezione rapportata ai soggetti in causa (trattandosi di società) e alla considerazione che la parte attrice si è



limitata a proporre una mera domanda di accertamento delle somme eventualmente ancora da corrispondere non formulando autonome richieste di pagamento, sono idonei a propiziare la formulazione di una proposta da parte del Giudice ai sensi della norma citata – in conformità all’orientamento della giurisprudenza di merito sopra richiamata - si formula la proposta in calce sviluppata, che è parte integrante di questa ordinanza.

Per dovere di completezza si evidenzia che sebbene la legge non preveda che la proposta formulata dal Giudice ai sensi dell’art.185 bis c.p.c. debba essere motivata (le motivazioni dei provvedimenti sono funzionali alla loro impugnazione, e la proposta ovviamente non lo è, non avendo natura decisionale); tuttavia si indicano alcune fondamentali direttrici che potrebbero orientare le parti nella riflessione sul contenuto della proposta e nella opportunità e convenienza di farla propria, ovvero di svilupparla autonomamente ai fini di una responsabilizzazione delle stesse anche in punto di spese processuali (cfr. in tal senso, Trib. Roma, sez. XIII, dott. Massimo Moriconi, ord. 23.09.2013; Id., 30.09.2013; Trib. Roma, sez. XIII, dott.ssa Franca Mangano, ord. 16 dicembre 2014), nonché di eventuali determinazioni anche ai sensi dell’art. 96 comma 1 (invocato dalla stessa convenuta), nonché comma 3 cpc (sanzione irrogabile d’ufficio).

Le parti, assistite dai rispettivi difensori, al fine di pervenire ad un accordo conciliativo alla luce della proposta del Giudice, ben possono avvalersi di un mediatore professionale (ossia di un organismo che dia garanzie di professionalità e di serietà), ragion per cui è possibile prevedere, anche all’interno dello stesso provvedimento che contiene la proposta del Giudice, un successivo percorso di mediazione demandata dal magistrato.

Pertanto, alle parti si assegna termine fino alla data del xxxxxx per il raggiungimento di un accordo amichevole sulla base di tale proposta.

Dalla eventuale infruttuosa scadenza del suddetto termine, decorrerà quello ulteriore di gg. 15 per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell’art. 5 del decreto; con il vantaggio di poter pervenire rapidamente ad una conclusione, per tutte le parti vantaggiosa, anche da punto di vista economico e fiscale (cfr. artt. 17 e 20, d.lgs. 04.3.2010, n. 28), della controversia in atto.



Viene infine fissata un'udienza alla quale in caso di accordo le parti potranno anche non comparire; viceversa, in caso di mancato accordo, potranno, volendo, in quella sede fissare a verbale quali siano state le loro posizioni al riguardo, anche al fine di consentire al Giudice l'eventuale valutazione giudiziale della condotta processuale delle parti ai sensi degli artt.91 e 96, comma III, c.p.c.

P.Q.M.

INVITA le parti a raggiungere un accordo conciliativo/transattivo sulla base della proposta che il Giudice redige in calce, concedendo termine fino alla data del xxxxxx;

INVITA le parti, in caso di mancato raggiungimento dell'accordo, alla mediazione della controversia;

INVITA i difensori delle parti ad informare i loro assistiti della presente ordinanza nei termini di cui all'art.4, comma 3, d.lgs. n. 28/2010;

INFORMA le parti che ai sensi dell'art. 8, d.lgs. n. 28/10 la mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione comporta le conseguenze previste dalla norma stessa;

FISSA termine fino al quindicesimo giorno dalla scadenza del primo termine sopra indicato per depositare presso un organismo di mediazione, a scelta delle parti congiuntamente o di quella che per prima vi proceda, la domanda di cui al secondo comma dell'art.5, d.lgs. n. 28/10;

RINVIA all'udienza dell' xxxxxx per le ulteriori determinazioni, riservando in caso di esito negativo di procedere alla deliberazione sui mezzi istruttori articolati.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.

Bari, xxxxxx

**Il Giudice**

PROPOSTA FORMULATA DAL GIUDICE AI SENSI DELL'ART.185 BIS  
CPC



Il Giudice,  
letti gli atti del procedimento,  
ritenuto opportuno favorire nell'interesse delle parti una definizione  
bonaria della controversia,  
considerato che la documentazione versata in atti dalla convenuta  
parrebbe far emergere elementi probatori tali da far ritenere che,  
contrariamente a quanto sostenuto dalla XXXXX srl, i prezzi praticati  
siano conformi ai pregressi accordi tra le parti e che la XXXXXX srl abbia  
comunque provveduto alla pesatura del ferro;  
rilevato, peraltro, che avverso la predetta produzione la difesa di parte  
attrice ha formulato contestazioni solo generiche;

#### PROPONE

la definizione bonaria della controversia mercè il pagamento a favore di  
XXXXXX srl ed a carico della XXXXX srl della somma di € 90.000,00 oltre  
ad € 518,00 per esborsi ed € 3.500,00 più accessori per spese processuali.  
**Errore. Riferimento a collegamento ipertestuale non valido.**